



AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI



Protocollo: 11864/RI

Rif:

Napoli 16/03/2020

Direzione Interregionale per la Campania
e la Calabria
Ufficio delle Dogane di Napoli 1

Disposizione di servizio n. 27/2020

Al Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri Doganali di Napoli
segreteria@albodoganalistinapoli.it

All' ASSOSPENA
presidente@assospena.com

Ai Gestori dei Depositi IVA
Con notifica a cura del
CTSD e dell'ASSOSPENA

Al Titolare della Sezione
Tributi e URP

All' Titolare della Sezione
Antifrode e Controlli

Al Titolare della SOT
Aeroporto di Capodichino

Al Personale della Sezione Tributi e
URP

Al Responsabile della Sezione
Servizi di Supporto

OGGETTO: Deposito IVA.

Semplificazioni in materia di impegni e riaccrediti sui conti a scalare
garanzie ex art.50bis D.L. 331/93.

PREMESSA

Il Titolare della Sezione Tributi e URP ha rappresentato l'esigenza di introdurre semplificazioni in materia di gestione delle garanzie depositate per le dichiarazioni doganali di importazione in regime 45, ivi comprese le esenzioni valide esclusivamente per l'introduzione di beni nei depositi IVA ex art 90 del TULD. Per lo svolgimento di tale servizio, infatti, l'Ufficio sopporta una notevole pressione dell'utenza (si lavorano all'incirca trecento posizioni con registrazioni pari a oltre un migliaio al mese), che si concretizza in accessi continui presso l'Ufficio dovuti alla necessità di registrare, prima dell'uscita delle merci dal porto, gli impegni sull'applicativo ex registro A85 con gli estremi di presa in carico da

riportare sulla dichiarazione di importazione. A tali accessi si aggiungono, con un continuo andirivieni incontrollabile di doganalisti e ausiliari, quelli per presentazione dei documenti o visite per sollecitare i controlli sui documenti già presentati via e-mail per i riaccrediti. Per la mole di lavoro, nel settore come in altri, si registrano rallentamenti, peraltro mediamente non significativi, generati dal tempo da impiegare nello svolgimento dei controlli documentali necessari e su cui incide la scarsità di risorse. La situazione, in presenza dello stato emergenziale legato al coronavirus, è destinata a creare disagio negli operatori. Occorre, dunque, introdurre semplificazioni e migliorare il procedimento sulla base delle analisi che seguono.

Da un esame condotto sulle attività pregresse e recenti, non sono emerse situazioni critiche tali da giustificare il permanere del presidio di registrazione come attualmente organizzato. Dal punto di vista strettamente fiscale, è da tenere infatti conto che, nella quasi totalità dei casi, alla registrazione dell'impegno segue l'introduzione immediata delle merci nel deposito fiscale, con registrazione da parte del deposito; l'estrazione avviene poi nello stesso o nel successivo giorno, con emissione di autofattura e contestuale registrazione nei registri acquisti e vendite, per cui, di fatto, la garanzia depositata copre e resta utile ai fini del "perfezionamento" dell'operazione doganale al massimo per il tempo di ventiquattro ore. Dopo di che, con il riaccredito, la garanzia è da intendersi svincolata.

Risultano, invece, anche se rare, criticità legate all'utilizzo strumentale dell'istituto del Deposito IVA da parte di soggetti infedeli e società cartiere, che non corrispondono l'IVA in dogana e neppure eseguono i successivi versamenti erariali periodici dell'imposta una volta regolarizzata l'operazione doganale con l'adempimento dell'inversione contabile. Tali tipi di evasione non rientrano tra quelli direttamente accertabili dall'Ufficio doganale, e ciò induce a indirizzare le risorse disponibili verso lo svolgimento di controlli preventivi sulle garanzie e sull'affidabilità fiscale degli operatori che sono interessati all'utilizzo del regime sospensivo 45 con differimento del pagamento dell'IVA. Quindi, a tutela della fiscalità, potrebbero essere anche potenziati i controlli sulla documentazione presentata per i riaccrediti, e all'esito dei controlli segnalare all'Agenzia delle Entrate quei casi in cui si riscontrino irregolarità nei versamenti periodici e nelle dichiarazioni IVA.

Nel settore, un contributo semplificativo sostanziale potrebbe essere fornito dalla categoria professionale dei doganalisti e dagli importatori, i quali, una volta depositata la garanzia o in presenza di esonero, potrebbero gestire direttamente i conti a scalare di propria pertinenza inviando poi periodicamente gli elenchi su di

un format appositamente predisposto, nonché trasmettere su richiesta i documenti per il controllo doganale da svolgersi ex post a campione.

Ciò eviterebbe a tutti gli operatori di presentarsi in dogana se non quando necessario o all'occorrenza convocati, con il beneficio non da poco che essi potrebbero predisporre la dichiarazione completa nel proprio ufficio e accelerare di conseguenza lo svolgimento delle operazioni doganali, senza ulteriori attese. I doganalisti attesterebbero essi stessi, in pratica, la presa in carico dell'impegno indicandolo in dichiarazione doganale per le utilità anche del gestore del deposito fiscale.

IL DIRETTORE

Considerato quanto rappresentato in premessa dal Titolare della Sezione Tributi e URP.

In relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e a tutte le misure successivamente adottate per il contenimento del contagio da coronavirus, nonché alle Direttive emanate dall'Agenzia.

Considerato che occorre introdurre semplificazioni nelle procedure, migliorandole, in particolare nel settore impegni e riaccrediti Deposito IVA, anche allo scopo di limitare pressioni del pubblico sulle strutture dell'Ufficio e con ciò tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti e degli operatori, garantendo allo stesso tempo lo svolgimento dei servizi indifferibili.

Tenuto conto che gli importatori sono in massima parte assistiti dai professionisti qualificati appartenenti alla categoria dei doganalisti i quali, in base all'Art. 48 del TULD (titolato *Requisiti per ottenere il rilascio della patente di spedizioniere doganale*) lettera d), sono meritevoli della fiducia dell'amministrazione in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria.

Considerato che in più di un'occasione è stata rappresentata dalla categoria l'esigenza di rendere il servizio più spedito.

Considerato che le tutele fiscali restano adeguatamente garantite.

Nell'ambito dei poteri propri organizzativi e in considerazione della situazione eccezionale che richiede l'assunzione di decisioni perentorie,

DISPONE

A partire dal giorno 16/03/2020 e fino a revoca la disciplina degli impegni e dei riaccrediti ex registro A85 in materia di Deposito IVA verrà gestita dai doganalisti per conto di questo Ufficio.

La disciplina si applica agli operatori contraenti di garanzia accettata in corso di validità e agli operatori a cui è stato rilasciato l'esonero ex art 90 del TULD esclusivamente per l'esercizio del regime 45.

Tutti gli operatori si doteranno di un registro (elettronico, cartaceo, o quant'altro) strutturato come il modello che si allega e in cui verranno riportate le seguenti informazioni:

- 1) in intestazione verranno riportati il nominativo del doganalista che gestisce il registro; il nominativo dell'importatore, la partita IVA, l'importo della garanzia o dell'esonero, gli estremi della garanzia, dell'esonero e dell'A11ter di carico, nonché il riferimento del deposito fiscale. Nel corpo del tabulato, da compilare in ordine cronologico, per ogni posizione si riporteranno:
- 2) numero progressivo riga
- 3) estremi dell'operazione doganale (numero e data)
- 4) importo dell'IVA
- 5) se trattasi di dichiarazione presentata in modalità fascicolo elettronico
- 6) la data di introduzione nel deposito
- 7) gli estremi dell'autofattura di scarico

Il tabulato così compilato verrà trasmesso all'Ufficio, Sezione Tributi e URP, il giorno 10 e il giorno 20 di ogni mese, via pec, e-mail o consegnato a mano.

Sulle singole posizioni verranno eseguite verifiche a campione e chiesti i documenti di appuramento, in base a criteri e analisi proprie dei servizi di controllo contabile della Sezione Tributi e URP.

Come da prassi consolidata, verranno richiesti:

1. copia dell'autofattura ovvero, in caso di esportazione o di cessione intracomunitaria, copia della fattura, integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata da copia del registro di cui agli articoli 23/24 e 25 del D.P.R. 633/1972 da cui risulti l'avvenuta registrazione delle suddette fatture;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, rilasciata ai sensi degli artt.19 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e attestante la conformità all'originale e l'effettiva registrazione nei libri contabili dell'autofattura o della fattura. (autofattura e copia registri acquisti e vendite).

Per le operazioni che risulteranno non appurate dovranno rappresentarsi adeguate giustificazioni e impegnarsi a fornire la documentazione relativa all'estrazione.

In tal caso potranno attivarsi controlli mirati presso il deposito per la conferma e la verifica dell'introduzione e delle giacenze. Eventuali inadempienze verranno prontamente evidenziate e si procederà nelle azioni di recupero e di escussione, senza con ciò escludere la possibilità dell'immediato addebito dell'IVA relativa all'operazione che non si è perfezionata sul conto di debito esposto in dichiarazione e all'applicazione della sanzione prevista per i ritardati pagamenti (di cui all'art.13 D.lgs 471/97).

I doganalisti che detengono garanzie e svolgono il servizio per conto terzi, sono invitati, al fine di favorire i controlli di regolarità dell'Ufficio, a limitare per ogni polizza i soggetti per i quali svolgono le operazioni su mandato al numero ritenuto ragionevole di quaranta. Risponderà a buona prassi elencare in appendice di polizza i nominativi dei soggetti garantiti, anche al fine di rendere edotta la Compagnia di assicurazione del rischio da valutare. I nominativi dei soggetti "terzi" verranno riportati sul tabulato nella posizione (numero riga) corrispondente all'operazione doganale.

Per l'esecuzione dell'operazione di introduzione, si riporteranno obbligatoriamente sulla dichiarazione di importazione a cura del doganalista – e ad uso delle registrazioni del Deposito fiscale - gli estremi di carico del registro A 85 nonché gli estremi della presente disposizione senza necessità di applicazione del bollo dell'Ufficio. È opportuno che le operazioni di introduzione e di estrazione si svolgano in linea di massima nell'arco temporale di ventiquattro ore, organizzando quindi le uscite dal deposito al più tardi nel giorno successivo, come peraltro già avviene nella quasi totalità dei casi.

È fatto divieto all'esercente del Deposito di introdurre e registrare merci in regime 45 senza che in dichiarazione siano riportate in modo chiaro le diciture apposte e certificate dal doganalista.


§§§§§

La presente disposizione è inviata agli Organismi in indirizzo che ne garantiranno la massima diffusione anche ai gestori dei Depositi IVA.

Eventuali ulteriori istruzioni e chiarimenti circa la pratica attuazione di quanto disposto verranno forniti dal Titolare della Sezione Tributi e URP.

Si confida nella consueta massima collaborazione e nella massima cura del registro come sopra strutturato.

Il Direttore dell'Ufficio
Pasquale De Lucia



Riferimenti normativi e prassi

Regolamento 30 giugno 1938 art. 146

Regolamento (UE) n. 952/2013, art. 89, par. 3

L n. 241/1990

L n.212/2000

Art.90 DPR 43/1973

Art. 50 bis del DL 331/1993

D.M. 23.2.2017

Nota n.84920 del 7 settembre 2011 della Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti

Nota n.113881 del 5 ottobre 2011 della Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti

Nota n.127293 del 4 novembre 2011 della Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti

Circolare 16/D/2016

Nota n. 39945 del 30 marzo 2017 Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali

Nota n.225913 del 10 marzo 2020 Direzione Dogane Ufficio Normativo

Risoluzione 55/E/2017 Agenzia Entrate

Risoluzione 5/E/2018 Agenzia Entrate

Risposta interpello 104 2019 Agenzia Entrate

Circolare 18 2019 Agenzia Entrate

